VII LEGISLATURA - DOCUMENTI -- D'SEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

# CAMERA DEI DEPUTATI - N. 844

# PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BONOMI, BAMBI, BORTOLANI, BIANCO, CARLOTTO, CA-SATI, CASTELLUCCI, CAVIGLIASSO PAOLA, FUSARO, MAGGIONI, MANFREDI MANFREDO, MARABINI, MAZ-ZOLA, MENEGHETTI, MEUCCI, MEZZOGIORNO, MORA, PELLIZZARI, PEZZATI, PISONI, PONTELLO, SAVINO, SIL-VESTRI, STELLA, TESINI ARISTIDE, URSO SALVATORE, ZAMBON, ZANIBONI, ZOLLA, ZUECH

Presentata il 25 novembre 1976

Rifinanziamento delle comunità montane di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e provvedimenti per le zone montane

Onorevoli Colleghi! — Come è noto la legge 3 dicembre 1971, n. 1102, vuole rispondere alle esigenze di vita delle popolazioni montane e alle necessità di un diverso uso del territorio, mirando ad eliminare gli squilibri di natura sociale ed economica tra le zone montane e il resto del territorio nazionale.

Tale legge ha istituito le comunità montane, le quali, delimitate in zone omogenee dalle leggi regionali, si propongono di promuovere ed attuare i piani di sviluppo economico-sociale con cui disporre gli interventi per la realizzazione delle finalità della legge (difesa del suolo, migliori condizioni di abitabilità nelle zone montane, valorizzazione di ogni tipo di risorsa, mag-

giore preparazione culturale e professionale delle popolazioni montane, ecc.).

Considerato che le comunità montane hanno esaurito i mezzi finanziari disposti dalla legge n. 1102, e tenuto conto che la legge 11 marzo 1975, n. 72, ha provveduto a rifinanziare detta legge per gli anni 1975, 1976 e 1977, in misura non adeguata, si ritiene opportuno presentare la seguente proposta di legge.

Tale provvedimento ha il fine di provvedere ai finanziamenti necessari per concretizzare e dar seguito alle iniziative per lo sviluppo della montagna, in un periodo pluriennale, in modo da offrire alle comunità montane una possibile prospettiva di interventi in un sufficiente arco di tempo.

VII LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Il finanziamento di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, previsto dall'articolo 1 della legge 11 marzo 1975, n. 72, è aumentato a lire 200 miliardi.

Per gli anni 1978, 1979 e 1980 si provvede con finanziamento di lire 150 miliardi annui, da iscriversi in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Le somme stanziate per ciascun anno vengono utilizzate secondo i criteri previsti nel secondo comma dell'articolo 1 della citata legge 11 marzo 1975, n. 72.

### ART. 2.

All'onere derivante dalla presente legge si provvede con operazioni finanziarie che il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare negli esercizi di cui al precedente articolo 1, mediante mutui da contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o attraverso l'emissione di buoni pluriennali del tesoro e di speciali certificati di credito.